FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 047/CFA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 031/CFA- RIUNIONE DEL 6 MAGGIO 2015

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Renato Carmelo Calderone, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Marco Lipari, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO FONDI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 750,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 15 C.G.S. (NOTA N. 4892/1174/PF13-14/AM/MA DEL 13.1.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 33/TFN Sez. Disc. del 19.2.2015)
- 2. RICORSO SIG. CAPITANI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 15 C.G.S. (NOTA N. 4892/1174/PF13-14/AM/MA DEL 13.1.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 33/TFN Sez. Disc. del 19.2.2015)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, infliggeva al signor Capitani Domenico, presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti della Società Fondi Calcio S.r.l., la sanzione dell'inibizione di mesi 6 per violazione dell'articolo uno bis C.G.S., in relazione all'art. 8, comma 15 C.G.S.; sanzionava la società Fondi Calcio S.r.l. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per la violazione ascritta al suo rappresentante legale, con la penalizzazione di punti 1 in classifica e l'ammenda di €750,00. E ciò per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità avendo omesso di corrispondere nei termini di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal collegio arbitrale presso la Lega italiana calcio professionistico in favore del calciatore Salvatore Giardina.

Avverso la decisione(delibera del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, (Com. Uff. n. 33/TFN, Sez. Disc. del 19.2.2015) proponevano rituale reclamo la società Fondi calcio ed il signor Capitani Domenico.

La società si duole dell'eccessiva gravosità e severità della punizione comminata per la sussistenza di significative circostanze attenuanti, con precipuo e dirimente riguardo all'avvenuto pagamento sia pure in ritardo rispetto al termine di 30 giorni normativamente stabilito. Conseguentemente, si chiede l'annullamento della penalizzazione di un punto in classifica con eliminazione della sanzione a carico della società Fondi alla sola ammenda, nella misura già stabilita dal Tribunale federale nazionale ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia. E ciò per costante ed univoco orientamento giurisprudenziale in materia.

Per il signor Domenico Capitani, presidente del consiglio di amministrazione della società Fondi Calcio S.r.l. dal 28.10.2012 al 16.7.2013, la difesa deduce violazione del contraddittorio per inesistenza e nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini della Procura Federale, nonché dell'atto di deferimento del Procuratore Federale innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, e del successivo avviso di convocazione per la trattazione del giudizio innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare. Ed invero, l'avviso di conclusione delle indagini alla della Procura Federale è del 7.10.2014, l'atto di deferimento del Procuratore Federale innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, è del 13.1.2015 ed il successivo avviso di convocazione per la trattazione del giudizio innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, è del 15.1.2015. Tali atti si assumevano notificati al Capitani presso la sede del Fondi Calcio S.r.l. ancorché non vi sia agli atti alcuna prova delle notifiche eseguite al signor Capitani presso Fondi Calcio S.r.l., ma solo di quelle eseguite al Fondi Calcio S.r.l.; il Capitani dal 16.7.2013 non ricopriva più alcuna carica presso la detta società nè intratteneva alcun rapporto che avesse potuto assicurare, o far presumere, la sua reperibilità in quel luogo. Pertanto nessuna delle notificazione dei summenzionati atti si è mai perfezionata nei confronti del signor Capitani né avrebbero potuto in ogni caso considerarsi perfezionate nei confronti quest'ultimo le notificazioni eseguite presso la sede del Fondi Calcio S.r.l.; difatti, l'art. 38, comma 8, C.G.S. prevede che, salvo il caso dell'elezione di domicilio, le notificazione alle persone fisiche debbano essere eseguite"presso la sede della società di appartenenza al momento dell'instaurazione del procedimento". La notifica, pertanto, avrebbe dovuto eseguirsi presso la sede della società S.E.F. Torres 1903 S.r.l. dove il Capitani ricopre la carica di amministratore unico dal 25.6.2014. Devesi altresì rilevare che la società Fondi calcio non ha avuto cura di comunicare l'avvenuta notifica di tali atti all'odierno reclamante tant'è vero che il Capitani ha avuto conoscenza del procedimento disciplinare di che trattasi promosso nei suoi confronti, solo con la pubblicazione della decisione oggi impugnata. Nel merito va rilevata l'illegittimità della violazione contestata al signor Domenico Capitani, in quanto lo stesso alla data delle contestate violazioni non ricopriva più alcuna carica presso il Fondi Calcio S.r.l..

Pertanto, si chiede, in via preliminare, che sia sospesa in via cautelare fuori udienza con pronuncia succintamente motivata l'esecuzione della decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, pubblicata con Com. Uff. n. 33/TFN del 19.2.2015, con la quale, in accoglimento del deferimento proposto dal Procuratore Federale, è stata inflitta al signor Domenico Capitani la sanzione dell'inibizione di mesi 6.

In rito, si chiede che accertata la nullità delle notificazione al signor Domenico Capitani, venga annullata la decisione impugnata e, per l'effetto, venga disposta la regressione del presente procedimento disciplinare dinanzi alla Procura Federale ovvero in subordine al Tribunale Federale con ogni conseguente statuizione, ivi compresa quella dell'annullamento della sanzione inflitta illegittimamente dal Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare.

Preliminarmente i due ricorsi venivano riuniti per connessione.

Il reclamo della società Fondi Calcio S.r.l. è parzialmente fondato relativamente alla determinazione della sanzione.

La violazione è conclamata essendo stato violato l'art. 1 bis C.G.S. in relazione all'art. 8, comma 15 C.G.S. dal Presidente pro tempore, per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere, nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal collegio arbitrale presso la Lega Calcio Professionistico in favore del calciatore Salvatore Giardina.

Dato il rapporto di immedesimazione organica tra il presidente e la società, quest'ultima risponde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S..

La difesa della società insiste soprattutto perché sia tolto il punto di penalizzazione in classifica, ferma restando l'ammenda.

Tale doglianza può essere accolta, tenuto conto di tutti gli elementi di cui all'arti. 16 C.G.S., rideterminando, peraltro la sanzione dell'ammenda in € 1.000,00. E' da biasimare il fatto che le notifiche siano state fatte al Capitani presso la società e quest'ultima non ha sentito il dovere morale di inoltrarle allo stesso o comunque avvertirlo per recapitargliele.

Le doglianze del Capitani sul punto relativo alle notifiche sono infondate.

Dall'organigramma della società Fondi Calcio S.r.l., prodotto in udienza dal rappresentante della Procura Federale, emerge chiaramente che il nuovo amministratore, Ciarlone Nicola, è stato investito della carica il 10.7.2014. Pertanto fino a tale data formalmente ed ufficialmente il

presidente era Capitani Domenico. L'inizio del procedimento è dato dall'esposto del calciatore Giardina in data 19.6.2014. Pertanto le notifiche sono state regolarmente eseguite con doppia notifica: una la società ed una al Capitani c/o la società. Quindi deve addebitare a se stesso di non aver fatto aggiornare l'organigramma della società dal momento in cui ha lasciato l'incarico. La sanzione appare equamente determinata.

Per questi motivi la C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1 e 2 come sopra rispettivamente proposti dalla società Fondi Calcio di Fondi (Latina) e dal Sig. Capitani Domenico:

- Accoglie in parte relativamente alla posizione della società Fondi Calcio rideterminando la sanzione nella sola ammenda di €1.000,00, eliminando la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Respinge relativamente alla posizione del Sig. Capitani Domenico e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. LUCA TASSO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ;
- AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ GUBBIO 1910, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 62 COMMI 1 E 2 N.O.I.F., SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (NOTA N. 4907/708 PF13-14 AM/MA DEL 13.1.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 33/TFN – Sez. Disc. del 19.2.2015)

Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione assunta in data 19.2.2015 e pubblicata sul Com. Uff. n. 33/TFN – Sezione Disciplinare, ha inflitto all'ing. Luca Tasso la sanzione dell'inibizione per tre mesi ed alla A.S. Gubbio S.r.l. la sanzione dell'ammenda di €5.000,00.

La Società interessata e l'ing. Tasso hanno proposto ricorso avverso tale decisione, articolato nei seguenti motivi:

Nullità del deferimento in oggetto e del conseguente procedimento disciplinare, per palese ed assoluta violazione dei diritti di difesa dei soggetti deferiti, non essendo stati messi a loro disposizione tutti gli atti sui quali si fondava il deferimento.

Non sarebbero stati consegnati tutti gli atti sui quali il deferimento si fonda e, in particolare, la lettera del Presidente del Frosinone di richiesta di autorizzazione alla violazione della clausola compromissoria, con allegata una e.mail di presunta conferma delle violazioni poste in essere dagli odierni deferiti in occasione del secondo episodio "incriminato".

In ordine al primo episodio contestato, relativo alla presunta aggressione verbale e fisica subita dagli Ufficiali di gara all'interno degli spogliatoi da persone non autorizzate.

La prima contestazione mossa all'ing. Tasso, nella sua qualità di delegato alla sicurezza della A.S. Gubbio 1910 S.r.l., è relativa alla mancata assistenza in favore degli Ufficiali di gara in occasione del loro rientro negli spogliatori a fine gara, allorquando, secondo la ricostruzione della Procura Federale, gli stessi sarebbero stati oggetto di aggressione, verbale e fisica, per opera di persone non identificate, ma comunque riconducibili alla società del Gubbio, indebitamente presenti negli spogliatoi.

Su tale episodio è già intervenuta una decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l'allora Presidente della Società e la stessa Società per responsabilità oggettiva, mentre l'ing. Tasso non è stato coinvolto da quella decisione, la quale non potrebbe fare stato nei suoi confronti. L'accertamento dei fatti contestati, quindi, non potrebbe essere ricavato dal Giudice Sportivo da una decisione resa nei confronti di altri soggetti, ma avrebbe dovuto essere autonomamente valutata sulla base degli elementi di fatto acquisiti nel presente procedimento e l'interessato dovrebbe rispondere solo del proprio operato.

L'ing. Tasso avrebbe fatto tutto quello che il proprio ruolo ed i propri poteri gli consentivano di fare per approntare un efficace ed adeguato piano sicurezza che, sottoposto al vaglio preventivo del GOS, ha trovato il pieno ed incondizionato avallo; analogamente, durante la partita, il ricorrente avrebbe correttamente adempiuto alle proprie mansioni.

In ordine al secondo episodio contestato, relativo alla presunta aggressione verbale e fisica subita in Tribuna dal Presidente e dal Direttore Sportivo della Società del Frosinone.

La seconda contestazione rivolta al delegato alla sicurezza è quella della mancata assistenza e tutela dei dirigenti della Società ospite presenti in tribuna ad assistere alla gara, atteso che gli stessi, secondo la ricostruzione della Procura Federale, sarebbero stati oggetto a fine partita di una aggressione, tanto verbale che fisica, per opera di alcuni tifosi locali, nell'assenza totale di steward e forze dell'ordine.

Il Tribunale Federale Nazionale sarebbe incorso in numerosi errori nella valutazione giuridica e fattuale dell'episodio.

Le dichiarazioni del Presidente del Frosinone non potrebbero godere dei crismi di attendibilità del testimone terzo, avendo egli un interesse, seppure indiretto, nella causa. A sostegno della versione dei fatti come riferita dal Presidente del Frosinone, vi sarebbe unicamente la testimonianza del M.llo Calicchia.

Di contro, sarebbero state prodotte decisive prove dell'impeccabilità del comportamento del delegato alla sicurezza e della falsità delle accuse mosse circa le presunte aggressioni fisiche verificatesi in tribuna.

In particolare, il piano di sicurezza, con planimetria dello stadio ed elenco completo degli steward con relativo alloggiamento, nei giorni precedenti l'incontro di calcio è stato debitamente "vistato" e, quindi, approvato dal G.O.S. e non sarebbero state considerate la dichiarazione sottoscritta dal vice-delegato alla sicurezza ing. Roberto Vispi e la relazione dei tre steward presenti in tribuna che hanno scortato i dirigenti del Frosinone dalla tribuna all'area ospitality dello stadio.

Inoltre, e soprattutto, vi sarebbero l'annotazione di servizio dell'Agente di P.G. Marinelli, l'annotazione del Vice Questore di Perugia Marco Tangorra, la relazione di servizio del dirigente della Digos di Perugia Francesco Moretta e l'annotazione di P.G. del M.llo dei Carabinieri Mauro Pascolini che, a vario titolo, avrebbero sconfessato le dichiarazioni accolte dalla Procura Federale.

Tale materiale probatorio, certamente superiore alle prove raccolte dalla Procura a sostegno del deferimento, non sarebbe stato preso in considerazione o sarebbe stato oggetto di errate valutazioni.

In conclusione, vi sarebbero numerose e consistenti prove che consentirebbero di ritenere addirittura non sussistente il fatto contestato e, comunque, certamente non sufficiente e contraddittoria la prova della sua sussistenza.

I ricorrenti, anche ai fini di un eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti alla condotta dell'ing Tasso, hanno segnalato il particolare contesto nel quale si sono inseriti gli episodi contestati (quello negli spogliatoi e quello in tribuna) che sarebbero stati sostanzialmente contestuali.

Infatti, si era appena conclusa una gara particolarmente sentita e tesa, vinta nei minuti di recupero dalla squadra ospite per una rete siglata a seguito di un'azione ritenuta dai ricorrenti non connotata da fair play, il che, oltre a scatenare le contestazioni sul campo da parte dei giocatori di casa, avrebbe portato anche alle vibranti reazioni verbali del pubblico di casa. Inoltre, al termine della gara, si sarebbe registrata una pericolosa invasione di campo da parte di alcune decine di tifosi del Frosinone, generando un parapiglia coinvolgente gli stessi giocatori del Frosinone.

Pertanto, se anche qualche meccanismo di stewarding non avesse funzionato, sussisterebbero gli estremi per beneficiare delle attenuanti del caso.

I ricorrenti hanno chiesto, in via principale ed in totale riforma della decisione impugnata, che siano revocate o annullate le sanzioni loro irrogate e, in via subordinata ed in parziale riforma della decisione impugnata, che siano diminuite sensibilmente le sanzioni loro irrogate.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, con Com. Uff. n. 33/TFN, pubblicato il 19.2.2015, ha inflitto all'ing. Luca Tasso l'inibizione per mesi 3 ed all'A.S. Gubbio l'ammenda di €5.000,00.

Le sanzioni sono state irrogate a seguito dell'atto del 13.1.2015, con cui la Procura Federale ha deferito:

1) l'ing. Luca Tasso per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'allora vigente art. 1, comma 1, C.G.S., oggi art 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 62, comma 1, N.O.I.F., non avendo, in qualità di dirigente dell'A.S. Gubbio 1910, addetto all'ordine pubblico nella gara Gubbio/Frosinone (Lega Pro, 1 Div. Girone B) del 23.3.2014, ottemperato agli obblighi di sua competenza, sanciti dall'art. 65 N.O.I.F., di assistenza agli Ufficiali di gara i quali venivano avvicinati da alcuni soggetti, non identificati, ma riconducibili alla Società A.S. Gubbio 1910 S.r.l., i quali, indebitamente presenti negli spogliatoi, profferivano minacce alla terna arbitrale che rientrava dal terreno di gioco, rivolgendole insulti e spintoni; ed anche in

relazione a quanto previsto dall'art. 62, nn. 1 e 2, N.O.I.F. non avendo, in qualità di responsabile della sicurezza, tutelato i dirigenti della squadra ospite presenti in tribuna, i quali subivano aggressioni verbali e fisiche tali da dover abbandonare la stessa tribuna dello stadio;

2) la Società A.S. Gubbio 1910 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dall'ing. Luca Tasso, dirigente dell'A.S. Gubbio 1910, come sopra descritto, in relazione a quanto verificatosi in danno dei dirigenti della squadra ospitata.

Come risulta dall'ampia ricostruzione dei fatti, all'ing. Tasso, quale delegato all'ordine pubblico della Società A.S. Gubbio 1910, la sanzione è stata irrogata con riferimento ad entrambi gli episodi descritti, mentre alla Società, cui è stata già irrogata un'ammenda per il primo dei due episodi, è stata irrogata, a titolo di responsabilità oggettiva, con riferimento solo al secondo episodio.

La Corte, in primo luogo, ritiene non condivisibile la censura con cui i ricorrenti hanno prospettato la nullità del deferimento e del conseguente procedimento in quanto non sarebbero stati consegnati tutti gli atti sui quali il deferimento si fonda e, in particolare, la lettera del Presidente del Frosinone di richiesta di autorizzazione alla violazione della clausola compromissoria, con allegata una e.mail di presunta conferma delle violazioni poste in essere dagli odierni deferiti in occasione del secondo episodio "incriminato".

Il Tribunale Federale Nazionale ha disatteso l'argomentazione della parte in quanto di tale documentazione "né l'una né l'altra risultano acquisite al fascicolo trasmesso a questo Tribunale che, pertanto, è materialmente impossibilitato ad esaminarle".

L'argomentazione del giudice di primo grado è da confermare atteso che, non rientrando tra gli atti trasmessi, la documentazione richiesta non può avere inciso in alcun modo, per quanto attiene sia all'an sia al quantum della sanzione, sull'adozione della decisione in questa sede appellata.

Il primo dei due episodi contestati all'ing. Tasso non è sostanzialmente in discussione, essendo relativo a fatti già accertati e sanzionati dal Giudice Sportivo con decisione (Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014) che non risulta appellata.

In particolare, risulta accertata la responsabilità del Presidente della A.S. Gubbio 1910 per essersi introdotto indebitamente negli spogliatoi apostrofando i componenti della terna arbitrale con reiterate frasi offensive e minacciose nonché della Società anche per la presenza di persone non identificate, ma ad essa riconducibili, che al termine della gara hanno avvicinato la terna arbitrale spintonando un assistente ed hanno indirizzato sputi in direzione dei calciatori del Frosinone che rientravano negli spogliatoi.

Ora, se è naturalmente vero che la decisione assunta nei confronti del Presidente della Società e della Società stessa non si estende a chi, come l'addetto all'ordine pubblico, non è stato parte del procedimento, sicché occorre valutare ex novo le responsabilità di quest'ultimo, è altrettanto vero che i fatti, nella loro materialità, possono ritenersi dimostrati in assenza di una puntuale e specifica prova contraria.

Il secondo dei due episodi contestati, invece, è posto in discussione dai ricorrenti i quali, nella sostanza, hanno sostenuto che il Tribunale Federale Nazionale non avrebbe tenuto conto delle molteplici fonti probatorie a loro favore.

La Corte, in proposito, osserva che, così come l'annotazione di servizio del Luogotenente dei Carabinieri Claudio Calicchia è inequivoca nell'indicare, con riferimento al comportamento dei tifosi eugubini verso la dirigenza del Frosinone calcio, che "... le frasi offensive si sono trasformate in una vera e propria aggressione fisica" e che "durante il percorso che dalla tribuna centrale porta agli spogliatoi, circa 30-40 metri, un nutrito gruppo di tifosi (40-50), oltre ad inveire verbalmente ha cercato di colpirci con calci, manate, sputi, spintoni e lancio di acqua, cosa questa che in alcuni casi è anche avvenuta", di contro, le dichiarazioni rese dal Ufficiale di Polizia Giudiziaria Mauro Pascolini, dal Vice Questore Aggiunto Marco Tangorra, dall'Agente di Polizia Giudiziaria Roberto Marinelli e dagli steward Carlo Binacci, Mauro Giacometti e Marco Cambiotti nonché la nota del dirigente Digos Francesco Moretta portano a ridimensionare l'accaduto.

In particolare, la relazione degli steward, incaricati dal delegato alla sicurezza di controllare e dare supporto ai dirigenti del Frosinone che avrebbero preso posto per la visione della gara in tribuna vip, indica, tra l'altro, "possiamo affermare che ci sono state solo ed esclusivamente parole ingiuriose da parte di tutte e due le parti e che mai nessuno è venuto al contatto fisico".

La Corte, a prescindere dalle concrete modalità di realizzazione degli stessi, ritiene che non possa essere posto comunque in dubbio che si siano verificati fatti incresciosi al termine della gara nei confronti della dirigenza frusinate presente e dei loro accompagnatori.

Pertanto - fermo restando che l'ing. Tasso, precedentemente alla gara, ha predisposto il piano di sicurezza sottoposto al vaglio preventivo del GOS e durante la gara si è attivato per cercare di porre rimedio alle situazioni di tensione che si stavano verificando, tanto che il vice delegato ing. Roberto Vispi ha dichiarato che l'ing. Tasso gli ha detto di recarsi negli spogliatoi per supportare gli steward assegnati e vigilare che il rientro sia della terna arbitrale che dei calciatori avvenisse in modo corretto – è indubbio che entrambi gli episodi contestati, pur volendo ridurre l'intensità e la gravità del secondo rispetto a quanto considerato dal Tribunale Nazionale Federale, hanno denotato una criticità nei sistemi di sicurezza a tutela della terna arbitrale (1° episodio) e dei dirigenti della squadra ospite (2° episodio) che deve essere ascritta, a titolo di responsabilità soggettiva, al delegato all'ordine pubblico, per cui la richiesta formulata in via principale dai ricorrenti, di totale riforma della decisione gravata e di annullamento delle sanzioni irrogate, non può essere accolta.

Nondimeno - tenuto conto del ruolo comunque attivo e partecipe svolto dall'ing Tasso, della gravità più mitigata del secondo episodio ascritto e delle circostanze attenuanti derivanti dalla oggettiva e non facilmente prevedibile situazione di tensione venutasi a creare a seguito dello svolgimento della gara nei suoi minuti finali − la Corte ritiene di accogliere la domanda formulata in via subordinata dai ricorrenti, di parziale riforma della sentenza gravata, e di ridurre in modo consistente le sanzioni irrogate rideterminando le stesse nella inibizione fino a tutto il 31.3.2015 per l'ing. Luca Tasso e nell'ammenda pari ad €2.000,00 per la Società A.S. Gubbio 1910 S.r.l..

Ne consegue che il ricorso va accolto in parte e, per l'effetto, le sanzioni sono riderterminate nella misura indicata e la tassa reclamo deve essere restituita.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia) ridetermina la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Luca Tasso al 31.3.2015, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla società A.S. Gubbio 1910 a € 2.000,00

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI GIORNI 20 AL SIG. CORRADI LUCIANO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;
- AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 15 C.G.S (NOTA N. 5204/109 PF14-15 DP/FDA DEL 22.1.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN – Sez. Disc. del 26.2.2015)

La società reclamante impugna la decisione del Tribunale Federale Nazionale indicata in epigrafe, la quale, in accoglimento degli atti di deferimento proposti dalla Procura Federale, ha disposto le sanzioni oggetto di contestazione, alla società Salernitana e all'amministratore unico pro tempore, Sig. Corradi Luciano, "per non avere pagato all'allenatore Sig. Giuseppe Galderisi le somme poste a carico dalla società US Salernitana 1919 S.r.l. dal Collegio arbitrale presso la Lega Pro con lodo del 17.7.2014 (vertenza 044/2013 e comunicato il 6.8.2014), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione."

La Società reclamante propone un articolato gravame, che, criticando la decisione del Tribunale Federale Nazionale, ripropone e sviluppa le tesi difensive già prospettate in primo grado, ma disattese dalla pronuncia impugnata.

Il reclamo muova da una dettagliata ricostruzione della vicenda fattuale alla base dei contestati atti di deferimento, premettendo che, in seguito alla richiesta formulata il 17.9.2014 dall'Avv. Grassani, nell'interesse del Sig. Galderisi, la società, in data 25.9.2014, ha provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto (sorte capitale e accessori; spese legali del giudizio) liquidando, altresì, il compenso dovuto ai componenti del collegio arbitrale.

La reclamante sostiene che il pagamento effettuato in data 25 settembre è pienamente tempestivo, perché certamente rispettoso del termine di trenta giorni, previsto dall'articolo 8, comma 15, C.G.S., a mente del quale "il mancato pagamento, entro 30 giorni, delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1."

A dire della società, invece, la comunicazione del lodo, effettuata in data 6 agosto, non è idonea a determinare la decorrenza del previsto termine di 30 giorni.

A sostegno della propria tesi, la società reclamante svolge due percorsi argomentativi. Il primo, di ordine fattuale, è incentrato sulla particolarità concreta della vicenda in esame, che manifesterebbe la sicura mancanza di colpa in capo alla società adempiente. Il secondo iter motivazionale muove, invece, da una ricostruzione del quadro normativo vigente e dalla diversità di effetti derivanti, rispettivamente, dalla comunicazione del lodo e dalla richiesta di esecuzione delle sue statuizioni di condanna.

Sotto il profilo strettamente fattuale, la reclamante fa presente che il 6.8.2014 lo studio professionale del proprio difensore domiciliatario (che aveva svolto le difese nel corso del giudizio arbitrale), presso cui è stata effettuata la comunicazione del lodo, era temporaneamente chiuso, in conformità alla prassi secondo cui le ferie dei professionisti legali tendono a coincidere con il periodo della sospensione feriale dei termini giudiziari prevista dall'ordinamento processuale statale.

La circostanza della chiusura, nel giorno indicato, non è smentita da alcun dato documentale, né risulta seriamente contestata negli atti di deferimento della procura Federale. Sotto questo aspetto, quindi, non risulta esatta l'affermazione del Tribunale di primo grado, che, per affermare, erroneamente, l'asserita apertura dello studio, valorizza un diverso dato di fatto, costituito dalla presenza, all'indirizzo dell'Avvocato domiciliatario della società, non già di persone addette allo studio, ma di un dipendente della portineria dello stabile in cui è ubicato lo studio.

Infatti, è incontestato che il giorno 6.8.2014, la comunicazione del lodo sia avvenuta mediante consegna di una copia dell'atto nelle mani di un incaricato del servizio di portineria dell'edificio condminiale in cui è situato lo studio legale presso cui la società Salernitana aveva eletto domicilio nel corso del giudizio arbitrale. Si tratta, quindi, di un soggetto formalmente e sostanzialmente diverso da quelli riferibili, direttamente, all'attività dello studio.

La reclamante sottolinea l'ulteriore situazione di fatto secondo cui, nel periodo considerato, le funzioni di portierato dell'edificio erano svolte dal Sig. Berual Chafloque, il quale sostituiva il portiere titolare durante il periodo feriale.

In sintesi, a dire società, l'insieme delle circostanze rappresentate evidenzierebbe l'assoluta mancanza di colpa nell'asserito ritardo di pagamento, poiché l'effettiva conoscenza della esistenza dell'obbligo di adempiere la decisione arbitrale sarebbe intervenuta solo a distanza di diversi giorni dalla data del 6 agosto; giorno in cui la materiale comunicazione del lodo è stata effettuata nelle mani di persona non legata da alcun rapporto con la società.

In particolare, a dire della reclamante, la data di acquisizione della effettiva conoscenza del lodo non potrebbe essere anteriore al 27.8.2014, perché solo a partire da tale data lo studio professionale aveva riaperto la propria attività e aveva potuto esaminare la corrispondenza, dandone conto alla società Salernitana.

Il Collegio ritiene che la peculiarità della vicenda concreta sia già di per sé idonea a giustificare l'insussistenza, sotto il profilo soggettivo, dell'illecito addebitato alla società e al suo rappresentante legale. Infatti, ferma restando la certezza legale derivante dall'avvenuta comunicazione del 6.8.2014, la colpevolezza del ritardo nell'adempimento è quanto meno dubbia, dal momento che né la società, né il suo domiciliatario, avevano avuto effettiva conoscenza del lodo prima del giorno 27.8.2014.

Né può essere trascurato che lo stesso Sig. Galderisi, destinatario della pronuncia di condanna emessa dal collegio arbitrale, abbia agito stragiudizialmente per l'esecuzione del lodo solo nel mese di settembre e che, a fronte della sua richiesta, la società abbia provveduto senza indugio a corrispondere integralmente quanto dovuto.

Peraltro, il Collegio ritiene che il reclamo meriti accoglimento anche per il secondo profilo, più propriamente giuridico, messo in rilievo dalla società Salernitana, secondo cui occorre

distinguere tra la comunicazione del lodo e la notifica dell'atto costitutivo dell'obbligo sostanziale di adempiere entro il termine perentorio di trenta giorni.

Va premesso che il citato articolo 8, comma 15, C.G.S. della F.I.G.C., non chiarisce in modo puntuale quale sia la decorrenza del termine di trenta giorni entro cui deve essere data esecuzione alle decisioni arbitrali o degli organi di giustizia sportiva che dispongono il pagamento di somme di denaro.

È preferibile la tesi interpretativa secondo cui, a tale fine, occorre che sia regolarmente perfezionata la notifica o la comunicazione dell'atto alla parte sostanziale tenuta all'adempimento, ancorché queste possano essere correttamente effettuate anche nei confronti dei soggetti (o dei difensori) domiciliatari a tale scopo.

Pertanto, mentre la comunicazione del lodo, effettuata presso il domicilio eletto nel giudizio arbitrale, è idonea a determinare i tipici effetti connessi al perfezionamento del lodo, alla sua immutabilità e alla sua eventuale impugnabilità, con l'azione di nullità o con il procedimento di correzione, la decorrenza del termine di trenta giorni previsto per l'adempimento delle statuizioni di condanna presuppone sempre una comunicazione o notificazione diretta alla parte sostanziale destinataria della pronuncia, che manifesti l'intenzione dell'avente diritto di ottenere l'adempimento della pronuncia.

Nel caso di specie, la comunicazione del lodo, effettuata il 6.8.2015, non ha per contenuto la chiara volontà della parte interessata di ottenere l'adempimento della pronuncia arbitrale di condanna, ma costituisce solo l'attuazione del dovere degli arbitri di rendere edotte le parti in ordine alla formazione della decisione arbitrale.

Ne deriva, quindi, la fondatezza del reclamo proposto dalla società Salenitana, che afferma, correttamente, di avere proceduto alla tempestiva esecuzione della pronuncia di condanna, nel termine di trenta giorni decorrente dalla conoscenza dell'obbligo.

In definitiva, quindi, il reclamo deve essere accolto.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana1919 di Salerno annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 22 aprile 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio